



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **24 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710 del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D.403/17
Aff. leg.
12.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Il Direttore

Dott. Andrea Bonemolo

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Contenzioso civile, del lavoro
e recupero crediti

Capo Ufficio

Avv. Guido Fava

AREA AFFARI LEGALI

Settore Contenzioso del Lavoro

Il Capo Settore

Avv. Emilio Scattolon

RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO N. 7902 DEL 2017. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEUM AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso del Lavoro, Ufficio Contenzioso Civile, del Lavoro e Recupero Crediti dell'Area Affari Legali.

Il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 7902/2017 depositata il 05.07.2017 e non notificata da controparte ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Bianca Ciabatti ai fini dell'annullamento del bando con cui è stata indetta la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 posto da Dirigente di seconda fascia in ordine alle esigenze dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione (ASSCO).

In tale contenzioso, l'Università è stata rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli a cui è stato conferito l'incarico in virtù delle specifiche competenze professionali.

Il provvedimento del giudice amministrativo di prime cure è intervenuto riguardo alle determinazioni assunte dall'Ateneo in ordine alla copertura di una posizione apicale nell'ambito dell'amministrazione centrale dell'Università e ha disatteso le argomentazioni della difesa dell'Università laddove volte ad evidenziare la peculiarità, specificità e tecnicità della posizione dirigenziale di cui trattasi.

Appare evidente, pertanto, per l'Ateneo e il buon andamento della relativa amministrazione il tema oggetto della presente controversia

Per ragioni di omogeneità e continuità nella difesa, nonché in considerazione del fatto che ricorrono le condizioni previste dal "Regolamento di disciplina dei patrocinii legali" emanato con D.R. n.1915/2017 del 31.07/2017 all'art. 4, primo comma, lettera b) "*casi di consequenzialità (es. impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dal Direttore Generale*" e lettera c) "*casi speciali, che saranno individuati volta per volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita proposta motivata formulata dall'Area affari legali*" si ritiene sussistano i presupposti per l'affidamento del patrocinio dell'Ateneo anche nel presente grado di giudizio e ai fini dell'impugnazione della suddetta sentenza al medesimo professionista del libero foro.

Inoltre, si rappresenta che i legali interni di questo Ateneo si trovano nell'attuale impossibilità oggettiva di assumere il patrocinio dell'Università, a causa del rilevante numero di procedimenti assunti in carico, peraltro numerosi dei quali di consistente valore.

Si rappresenta che l'Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli ha fatto pervenire un preventivo di spesa in ordine all'eventuale patrocinio nel presente giudizio, redatto, così come previsto dal richiamato Regolamento di Disciplina dei



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Il Direttore

Dott. Andrea Boninolo

[Signature]

AREA AFFARI LEGALI
Ufficio Contenzioso civile, del lavoro
e previdenziale
Capo Ufficio
Avv. Alfredo Fava

[Signature]

AREA AFFARI LEGALI
Settore Contenzioso del Lavoro
Il Capo Settore
Avv. Stefano Salvatore Mianca

[Signature]

patrocini legali, sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e nell'ambito del quale l'importo è stato determinato nella misura di € 6.039,50 per compensi, € 241,58 a titolo di C.P.A. e € 1.381,84 per I.V.A. per complessivi € 7.662,92.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- preventivo redatto in data 11.10.2017 dall'Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli relativo al patrocinio dell'Università in ordine alla proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7902/2017;
- sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7902/2017;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 403/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7902/2017;**
- **Visto il Regolamento di Disciplina dei patrocinii legali emanato con Decreto Rettoriale n. 1915/2017;**
- **Ritenute sussistenti le condizioni previste dal suddetto Regolamento per l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro, in particolare le condizioni ivi indicate all'art. 4, primo comma, lett. b e lett. c;**
- **Preso atto dell'impossibilità oggettiva di assumere il patrocinio diretto dell'Università nel presente giudizio a causa del rilevante numero di contenziosi pendenti in carico agli avvocati interni in servizio presso ARAL;**
- **Considerata l'opportunità di provvedere al conferimento per il presente giudizio della rappresentanza e difesa dell'Università all'Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, anche per ragioni di continuità nella difesa atteso che il medesimo professionista ha assunto il patrocinio dell'Ateneo nel primo grado di giudizio, nonché in analoga controversia, allo stato, pendente innanzi al Consiglio di Stato;**
- **Preso atto del preventivo di spesa dell'11 ottobre 2017 presentato dal suddetto legale, redatto sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M n. 55/2014 nella misura di € 6.039,50 per compensi, € 241,58 a titolo di C.P.A. e € 1.381,84 per I.V.A. per complessivi € 7.662,92;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di autorizzare il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Università all'Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli in ordine alla proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7902 del 2017;**
- **di autorizzare la spesa complessiva pari a € 7.662,92 il cui onere andrà a gravare sul conto di bilancio A.C. 11.02.070.010 "Spese per liti (patrocinio legale)" – U.A.S.001.DUF.ALE.APD - (COFOG 09.8) - Esercizio 2017.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

STUDIO LEGALE CERULLI IRELLI – LORIZIO & ASSOCIATI

Prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli
Avv. Maria Athena Lorzio
Avv. Alessia Montani
Avv. Emilia Pulcini

Roma, 11 ottobre 2017

Spett.le
Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 – Roma

c.a. Direttore Area Affari Legali
dott. Andrea Bonomolo

Preventivo di spese legali

Preventivo inerente all’attività difensiva necessaria per proporre appello dinnanzi al Consiglio di Stato nell’interesse dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza contro la dott.ssa Bianca Ciabatti, per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, III-bis, n. 7902/2017, pubblicata in data 5 luglio 2017

Fase di studio della controversia	euro	2.362,00
Fase introduttiva del giudizio	euro	1.450,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	euro	1.012,50
Fase decisionale	euro	1.215,00

Totale onorari	euro	6.039,50
Cap 4%	euro	241,58
Iva 22%	euro	1.381,84

Totale	euro	7.662,92
- R.a. 20%	euro	1.207,90-

Totale	euro	6.455,02

Pubblicato il 05/07/2017

N. 07902/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02911/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2016, proposto da Bianca Ciabatti, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Carlo Perone C.F. PRNGCR38E15H501W, Maria Teresa Spadafora C.F. SPDMT59P53H919I, con domicilio eletto presso Gian Carlo Perone in Roma, via A. Gramsci, 20;

contro

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli C.F. CRLVCN47C28H501X, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 1;

nei confronti di

Enrico Mattei, Daniele Riccioni, Dario De Vincentiis, Cinzia Murdocca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della disposizione n. 4298/2015 del 28.12.2015 con la quale l'Università La Sapienza ha indetto il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato a un posto di dirigente di II fascia per le esigenze dell'Area supporto strategico e comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 4.4.2016;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Ciabatti espone in punto di fatto, di avere partecipato al concorso bandito per n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato il 12.9.2006, pubblicato in G.U. del 15.9.2006 n. 70, per le esigenze del Servizio Applicazioni e Tecnologie Informatiche della Sapienza. Si collocava al III posto della graduatoria di merito con 56,00 punti, dopo il dott. Longhi (I classificato) e la dott.ssa Tondi, II classificata. Gli atti del concorso venivano approvati con provvedimento n. 1378 del 26.10.2007.

Successivamente l'amministrazione procedeva alla fusione delle strutture SATIS e CITICORD e procedeva alla trasformazione dell'Area InfoSapienza in centro di spesa ad ordinamento speciale, ed emanava il relativo regolamento (successivamente modificato e integrato con D.R. 2498 del 29.7.2011). Il regolamento riconosceva al

neo istituito Centro di Spesa InfoSapienza, in capo al quale venivano confermati i compiti già propri del SATIS, autonomia amministrativa finanziaria e contabile, con compiti istituzionali della gestione integrata dei servizi informativi della Sapienza, studente ed indispensabili ai fini della ricerca, della didattica e delle CICCIA organizzativo — gestionali, ne definiva gli organi e i poteri a ciascuno spettanti.

L'incarico di dirigere il Centro InfoSapienza veniva affidato al dott. Longhi, già direttore del SATIS e dell'Area InfoSapienza, che ha mantenuto l'incarico fino al 31.12.2015, data delle sue dimissioni; la dott.ssa Ciabatti, ha svolto, dal gennaio 2011 al dicembre 2014, le attività di Segretario Amministrativo, cui il Regolamento del Centro affida il compito di coordinare le attività inerenti la gestione negoziale, amministrativa e contabile ed il bilancio di spesa del Centro, in affiancamento al Direttore del Centro e, dal marzo 2015, ricopre l'incarico di Responsabile Amministrativo Delegato (RAD). In particolare, nella disposizione n. 794/2015 del 27.2.2015> di definizione dei poteri del RAD, viene stabilito che nell'ambito organizzativo dell'Ateneo, nel solo caso del Centro InfoSapienza il RAD risponde gerarchicamente al Direttore del Centro stesso, insieme al quale assume in via definitiva, nella distinzione di moli e responsabilità, gli alti volti ad impegnare la Sapienza verso l'esterno.

Con disposizione n. 2475 del 26.7.2012 l'Università provvedeva alla riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale ponendo il Centro InfoSapienza in posizione di staff al Rettore ed al Direttore Generale, *ed* in tale posizione collocava anche l'Area Supporto Strategico e Comunicazione.

Con avviso pubblicato sulla G. U. IV serie n. 45 del 7.6.2013, l'Università bandiva un nuovo concorso per I poeto da dirigente a tempo indeterminati) per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca, ovvero dell'Area Servizi agli Studenti della Sapienza, la cui graduatoria venne approvata con disposizione n. 5021/2013 del 19.12.2013 e nella quale risultava inserita al IV posto al dott.ssa Iovane.

Nel 2015 risultavano, dunque, vigenti presso l'Ateneo due distinte graduatorie, originate dai due distinti concorsi per dirigenti.

Con disposizione n. 3188/2015 del 17.9.2015, l'Università, in vista della vacanza di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e precisamente della posizione di direttore dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione e di quella del Centro InfoSapienza - disponeva lo scorrimento di 1 posto di Dirigente dalla graduatoria di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. IV serie n. 45 del 7.6.2013 con la quale era stato bandito il concorso per I posto da Dirigente per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca ovvero Area Servizi agli Studenti, ritenendola funzionale alla copertura delle due posizioni dirigenziali vacanti.

La deliberazione dell'Ateneo era così motivata: *“Visto il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale approvato con D.D. n. 2475 del 26 luglio 2012 e considerato che sia l'Area Supporto Strategico e Comunicazione sia il Centro InfoSapienza sono collocati in posizione di diretta relazione al Rettore e al Direttore Generale, in quanto rispettivamente preposte o funzioni di supporto strategico al governo di Sapienza e al presidio dei sistemi informativi della Sapienza, funzionali non solo alla implementazione dei servizi amministrativi ma anche ai processi di gestione della didattica e della ricerca:*

Considerato che entrambe queste Aree sostengono fortemente le politiche di governo dell'innovazione organizzativa nella prospettiva di un innalzamento dell'efficienza dei servizi e, soprattutto, delle performance della Sapienza, anche rispetto alla migliore gestione dei prodotti della didattica, della ricerca e del trasferimento tecnologico, in chiave di attrattività dell'istituzione e di incremento delle quote premiali oggetto dei trasferimenti statali ex lege 1/2009”.

Allo scorrimento così deliberato l'Ateneo ha, poi, provveduto con disposizione n. 3389/2015 del 9.10.2015, contenente la contestuale assunzione in servizio della d.ssa Raffaella Invano alla quale, con successivo provvedimento n. 4204/2015 del 17.12.2015 veniva conferito l'incarico di Direzione del Centro InfoSapienza con decorrenza 1.1.2016 e scadenza al 31.12.2016.

La dott.ssa Ciabatti ha impugnato le predette due disposizioni n. 3188/2015 e 3389/2015, motivando in ordine alla illegittimità della decisione adottata rispetto ai presupposti che avrebbero dovuto sorreggerla e, di contro, alla rispondenza a detti presupposti di una decisione volta a disporre lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso cui aveva partecipato la stessa ricorrente.

A distanza di pochi mesi dalla predetta deliberazione n. 3188/2015 e dopo pochi giorni dalla copertura della posizione dirigenziale del Centro InfoSapienza mediante scorrimento di graduatoria, l'Ateneo ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato a un posto di dirigente di II fascia per ricoprire la seconda delle posizioni dirigenziali vacanti, e cioè quella dell'Area supporto strategico e comunicazione.

La dott.ssa Ciabatti con il presente ricorso impugna tale nuovo bando deducendo i seguenti motivi:

Violazione di legge per mancato rispetto dei principi generali in materia di reclutamento dei dipendenti- Violazione di legge in relazione all'art. 4 comma 3 della legge 125 del 2013 — Eccesso di potere per illogicità manifesta. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 (*"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*), convertito con modifiche nella legge n. 125/2013, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, è subordinata alla previa verifica: *"a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dall'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza ..."*.

La disposizione codifica il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui le amministrazioni, per la copertura dei posti in organico vacanti, hanno il dovere di procedere in via prioritaria allo scorrimento delle graduatorie esistenti ed efficaci, potendo solo in subordine indire nuovi concorsi (*ex multis* Cons. St., Sez. V, n. 3774 del 1° agosto 2015 e Cons. St., Ad. Plen., n. 14 del 28 luglio 2011). La graduatoria, approvata il 26.10.2007, di cui si lamenta il mancato scorrimento è ancora vigente e in essa la ricorrente figura in posizione utile per essere assunta; la ricorrente è in grado di fornire all'amministrazione una professionalità equivalente alla posizione da ricoprire e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza per cui lo stesso Ateneo ha ritenuto equivalente la professionalità richiesta per la copertura delle due posizioni dirigenziali vacanti quando, con la deliberazione n. 3188/2015, ha ritenuto funzionale alla copertura dell'una o dell'altra posizione il concorso bandito per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca e Servizi agli Studenti, disponendo lo scorrimento della relativa graduatoria.

Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione di legge in relazione all'art. 4 comma 3 della legge 125 del 2013 e all'art. 3 legge n. 241 del 1990 - Violazione art. 97 della Costituzione.

Essendo la regola quella dello scorrimento delle graduatorie per le posizioni equivalenti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/2013, la determinazione adottata dall'Ateneo si limita a riportare, a pagina 5, in maniera generica che “non vi sono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e relative alla professionalità richiesta anche secondo un criterio di equivalenza”. Anche l'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ha affermato che “il dovere di motivazione dell'atto di indizione del concorso rileva in una duplice direzione: evidenzia l'interesse pubblico dell'amministrazione sotteso alla scelta compiuta e indica l'attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci.”

Si è costituita in giudizio l'Università la Sapienza, contestando i motivi di ricorso e eccependo la carenza dell'interesse a ricorrere della dott.ssa Ciabatti.

Alla camera di consiglio del 5 maggio 2016 l'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 2411/2016.

In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie in cui hanno ribadito le proprie ragioni e contestato quelle avversarie.

Alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

I. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'amministrazione in merito alla carenza di interesse della ricorrente prof.ssa Ciabatti.

La difesa dell'amministrazione sostiene che la dott.ssa Ciabatti è prova dell'interesse a ricorrere poiché non utilmente collocata nella graduatoria in quanto terza graduata, per cui in ipotesi di scorrimento della graduatoria avrebbe diritto all'assegnazione dell'incarico con priorità rispetto alla ricorrente. Il fatto che risulti la seconda graduata come dirigente in altra amministrazione non implica che la stessa non possa optare successivamente per l'incarico presso l'Università.

I.I. L'eccezione va respinta.

La dott.ssa Ciabatti, pur essendo collocata come III in graduatoria, vanta un interesse concreto e attuale a ricorrere poiché la circostanza che la seconda graduata, la dott.ssa Tondi, ricopra un incarico dirigenziale in altra amministrazione (per quanto non abbia rinunciato al posto di dirigente a La Sapienza), fa sì che ove l'amministrazione si fosse determinata a fare scorrere la graduatoria, ella avrebbe la possibilità di ricoprire il posto a cui ambisce. Inoltre lo scorrimento della graduatoria per cui è causa le consentirebbe di ambire ad altri posti dirigenziali di altri Enti pubblici, a cui accedere attraverso la mobilità.

III. Nel merito, in via ulteriormente preliminare si rammenta come ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 (*"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*), convertito con modifiche nella legge n. 125/2013, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, è subordinata alla previa verifica: *"a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dall'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza ..."*.

La disposizione codifica il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui le amministrazioni, per la copertura dei posti in organico vacanti, hanno il dovere di procedere in via prioritaria allo scorrimento delle graduatorie esistenti ed efficaci, potendo solo in subordine indire nuovi concorsi (*ex multis* Cons. St., Sez. V, n. 3774 del 1° agosto 2015 e Cons. St., Ad. Plen., n. 14 del 28 luglio 2011).

Da ultimo, l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 368 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha ulteriormente prorogato di un anno la vigenza delle graduatorie fino al 31 dicembre 2017, per cui l'impugnativa rimane attuale anche sotto il profilo dell'interesse della ricorrente.

IV. Sotto un ulteriore profilo rilevato da parte ricorrente, quello del difetto di motivazione in relazione alla indizione del concorso, la censura è fondata posto che la disposizione dell'Università con la quale è stato indetto il concorso contestato la disposizione dell'Università, con la quale è bandito il nuovo concorso, è priva di ogni motivazione circa la necessità di procedere ad una nuova selezione, in luogo dello scorrimento della graduatoria esistente.

Nessuna specifica motivazione è contenuta nella determinazione impugnata ove si afferma che *“non vi sono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e relative alla professionalità richiesta anche secondo un criterio di equivalenza”*.

V. La riorganizzazione degli Uffici dirigenziali interessati dalle graduatorie dal concorso in questione è avvenuta con la deliberazione n. 2034 del 17 maggio 2013 e dunque prima dell'entrata in vigore della legge n. 125/2013.

Per quanto concerne l'equivalenza delle professionalità tra la graduatoria di cui si chiede lo scorrimento e il concorso impugnato, essa è sufficientemente dimostrata dalla circostanza che con la deliberazione n. 3188/2015 l'Ateneo ha assimilato sotto il profilo della professionalità necessaria a ricoprirle, le due posizioni dirigenziali del Centro InfoSapienza e dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione, e ha ritenuto funzionale ad una delle due posizioni la graduatoria relativa al concorso bandito nel 2013 per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca e Servizi agli studenti, attribuendo l'incarico dirigenziale a un soggetto idoneo della graduatoria del 2013 e ignorando l'esistenza della graduatoria meno recente in cui è inserita la dott.ssa Ciabatti, la quale ha gravato anche tale scorrimento di graduatoria con ricorso al giudice amministrativo.

Da tale scelta si desume come via sia stata una presunzione di equivalenza delle due posizioni (Centro InfoSapienza e dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione) operata dallo stesso Ateneo nel caso dello scorrimento della graduatoria del 2013 e che non è stata ritenuta tale nel caso della graduatoria della ricorrente.

Da tali elementi deriva che è illegittimo il bando impugnato per il mancato scorrimento della graduatoria in cui la ricorrente è risultata terza classificata con il conseguenziale annullamento del bando di concorso (per un precedente di annullamento della delibera indizione del concorso in luogo dello scorrimento si veda, questa stessa Sezione, sent. 8296/2016) e dei provvedimenti ad esso connessi.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO